

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA
Provincia di Bergamo

**VERBALE per la COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE per il personale dipendente
Anno 2016**

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di costituzione del fondo delle risorse decentrate ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione della Giunta Municipale n. 92 del 29.12.2016, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente,

il giorno **23/12/2016** alle ore **09.00** ha avuto luogo gli incontro tra:

La **Delegazione di parte pubblica del Comune di Casirate d'Adda**, composta dal Presidente:

PORTERA dr. GIUSEPPE – Segretario comunale

e dalle sig.re:

ROTA MICHELA – Responsabile Servizi di Segreteria

e la **Delegazione di parte sindacale**, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

FP CGIL – PUSCEDDU DINO

e dalla **Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Casirate d'Adda**, nelle persone del sig.

BATTISTELLA ANGELO

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Casirate d'Adda.

Individuazione delle risorse decentrate

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
- a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
 - b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
 - a) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).

Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.		
1	RISORSE STABILI	
1.a	Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2007, art.31, comma 2 del CCNL 22.1.2004.	€ 44.730,45
1.b	Risparmi di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 165/01 non contenuti nel CCDI del 2007 in applicazione di successive disposizioni.	€
1.c	Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel 2008	€
1.d	Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2007 per la corresponsione del lavoro straordinario di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL del 1.4.1999.	€
1.e	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL del 1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale che si prevede di assumere nel corso del 2008 dovute all'incremento della dotazione organica.	€
1.f	Risorse derivanti dall'integrazione dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> in godimento al personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso del 2008..	€
1.g	0,6 % del monte salari dell'anno 2005 in applicazione dell'art.8 comma 2 del CCNL del 11.04.2008	€ 3.058,08
2	RISORSE VARIABILI	
2.a	Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione). <i>Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001.</i>	€
2.b	Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge 449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie).	€
2.d	Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario del 2007 non dovuti ad una riduzione stabile dello stesso fondo	€ 2.578,24

2.e	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi.	€ 300,00
2.f	Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 3, CCNL 1.4.1999) – finalizzato al miglioramento dei servizi di P.L.	€ 2.536,09
2.g	Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale.	€ 100,00
2.i	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione dell'attività personale (D.Lgs 163/06, L 446/97, Art. 208 Regolamento Codice della Strada, ecc.).	€ 4.000,00
2.m	Risorse derivanti dall'art. 4, comma 2, lett a) e b) del CCNL del 31 luglio 2009 (<i>nel limite del 1% monte salari del 2007 se il costo del personale e non superiore al 38% delle entrate correnti dell'anno 2007 o nel limite dell' 1,5% dello stesso monte salari se il costo del personale non è superiore al 315 delle entrate correnti con riferimento agli esercizi 2007 e 2008</i>)	€ 0,00
2.n	Contributo direttiva 2004/38/CE per l'anno 2009	€ 0,00
3	SOMME NON UTILIZZATE	
3.a	Somme non utilizzate nell'anno precedente.	€ 66,21
3.b	Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente in applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti	€
3.c	Risorse derivanti dall'accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (<i>art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004</i>).	€
3.d	Differenza tra il costo delle progressioni orizzontali al valore attuale ed il valore originario corrispondente all'effettiva attribuzione della progressione (da compilare solo negli enti in cui si depurano dal fondo tutte le progressioni orizzontali al valore attuale)	€
	TOTALE FONDO	€ 57.369,07

2. Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
4. Per l'anno 2016 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Categoria D	€ 46,95
Categoria C	€ 41,46
Categoria B	€ 35,58
Categoria A	€ 29,31

Per un totale annuo complessivo di **€ 6.891,24**

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e dalle risorse destinate al personale educativo.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
 - cessato dal servizio;
 - che ha avuto una progressioni verticale
 - che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell'organico dell'ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguente importi:

Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio	€ /
Importo di ulteriori LED assegnati al 01/01/99 per il personale attualmente in servizio	€ 3.366,97
Importo dovuto a reinquadramenti operati ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 31.3.1999 per il personale attualmente in servizio	€ 216,40
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 1999	€ /
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2000	€ 276,83
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2001	€ 2.516,20
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2002	€ 2.005,92

Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2003	€ 964,44
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2004 (Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2006)	€ 5.984,12
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2005 (Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2006)	€ 602,67
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2006	€ 1.338,03
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2007	€ 1.540,26
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2008	€ 2.726,73
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2009	€ 4.629,13
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2010	€ 1.039,64
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2016	€ 1.969,92
IMPORTO TOTALE	€ 29.177,26

****) Gli enti che hanno integrato il fondo compilando il punto 3.d, dovranno depurare lo stesso fondo da una quota corrispondente al calcolo di tutte le progressioni economiche orizzontali di ciascun dipendente al valore attuale.**

6. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è ulteriormente ridotto dalle quote destinate al finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo secondo gli importi definiti negli articoli 31, comma 7 del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 pari ad un importo complessivo di: € 0,00

Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali .

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle indennità dovute al personale educativo, risulta ammontare:

TOTALE FONDO	€ 21.300,57
---------------------	--------------------

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell'indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l'anno 2016 così suddiviso tra i diversi istituti:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Compenso per attività disagiate.	€ 1.560,00
Indennità di turno.	€ 2.950,00
Indennità di rischio.	€ 2.160,00
Indennità di reperibilità.	€ 0,00
Indennità di maneggio valori.	€ 189,00
Indennità per orario ordinario estivo, notturno ed estivo-notturno.	€ 0,00
Compenso per particolari responsabilità	€ 400,00
Compenso per specifiche responsabilità	€ 6.805,00
Indennità di direzione o di staff (ex 8 ^a q.f.) per il personale non titolare di posizione organizzativa	€ 0,00
Retribuzione di posizione e di risultato:	€ 0,00
Progressione economica orizzontale per l'anno in corso	€ 0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato.	€ 1.000,00
Risorse destinate ai messi notificatori	€ 100,00
Risorse destinate ai progetti di cui all'art. 15 - comma 5 - CCNL 1999	€ 300,00
Risorse destinate alla produttività dell'area vigilanza ai sensi dell'art. 26 - comma 2 - lett. G - L.R. n. 4/2003	€ 3.000,00
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi	€ 2.836,57
TOTALE	€ 21.300,57

Fatti salvi gli importi sopra elencati, per la di ripartizione dei singoli istituti rimangono in essere i criteri stabiliti nel C.C.D.I. anno 2008.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

PROGRESSIONI ECONOMICHE

1. Le parti danno atto che, come previsto nel CCDI 2008:

a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

- per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
- per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
- per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
- per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;

b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL dell'11.4.2008;

c) con l'art. 34, comma 5 del 22.1.2004. non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;

d) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;

e) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza;

f) il presente articolo disciplina l'istituto della progressione orizzontale per il triennio 2016/2018. Qualora nel triennio di riferimento, successive disposizioni legislative e/o contrattuali, risultino incompatibili con il presente articolo, si procederà alla non applicazione.

2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente nell'ambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto. È richiesto comunque il conseguimento di un punteggio minimo di 70/100.

3. Al fine di stilare la graduatoria di cui al punto 2. si tiene conto, relativamente alla sola valutazione della prestazione individuale, della media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all'anno di attribuzione della progressione. Nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell'ambito del triennio considerato.

4. A parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità la progressione verrà attribuita al dipendente con più anzianità di servizio.

5. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di trentasei mesi nella posizione economica. Il criterio dei trentasei mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando l'inquadramento giuridico del dipendente, l'anzianità di servizio nella categoria è azzerata. Nel caso in cui la progressione verticale abbia avuto luogo il 1° gennaio sono richiesti trentasei mesi di anzianità nella posizione economica prima di effettuare una progressione orizzontale, nel caso in cui la progressione verticale sia avvenuta in data successiva, il dipendente potrà partecipare alla selezione per la progressione orizzontale da 1° gennaio del terzo anno successivo a quello dell'avvenuta progressione verticale. Anche per i neo assunti il periodo per poter partecipare alla progressione economica orizzontale è di 36 mesi.

6. Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, al fondo dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.

7. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del precedente punto del presente articolo **NON** sono destinate risorse con riferimento all'anno 2016.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASIRATE D'ADDA:

Segretario Comunale – PORTERA dr. GIUSEPPE _____

Responsabile Servizi di Segreteria – ROTA MICHELA

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE DEL COMUNE DI CASIRATE D'ADDA:

Per la R.S.U. BATTISTELLA ANGELO

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

FP CGIL – PUSCEDDU DINO
